

Partecipazioni al capitale. In caso di distribuzione non ha diritto di percepirle come «frutto civile»

L'usufruttuario concorre alle riserve

Angelo Busani

■ All'**usufruttuario** di una **partecipazione al capitale sociale** competono i **frutti civili** (gli utili di cui sia deliberata la distribuzione); se sono distribuite **le riserve** (formate con accantonamento di utili o con apporti di capitale) o sono comunque distribuite riserve "in natura", alla relativa riscossione devono partecipare in concorso (articolo 1000 del Codice civile) sia il nudo proprietario sia l'usufruttuario e sulle somme così riscosse si estende l'usufrutto. Sono le conclusioni cui giunge la nuova massima n. H.L.27, dei notai del Comitato Triveneto.

La questione si pone per il fatto che l'articolo 2352 del Codice civile, dettato per regolamentare l'usufrutto sulle azioni, disciplina soltanto l'attribuzione all'usufruttuario dei cosiddetti diritti amministrativi, disinteressandosi di quelli "economici". In questa panorama normativo, occorre dunque, secondo la massima dei notai veneti, concludere che all'usufruttuario di azioni spettano i diritti economici previsti dalla disciplina generale dell'usufrutto (di cui all'articolo 984 del Codice civile), cioè il diritto a percepire i cosiddetti frutti civili.

Allora, calando questo concetto di *frutti civili* nello specifico ambito dell'usufrutto su partecipazioni al capitale sociale, si può affermare che i diritti economici che spettano all'usufruttuario sono tutti quelli che hanno natura di *retribuzione* del capitale investito; e, nelle società di capitali, in particolare, tale natura compete agli utili di esercizio di cui sia deliberata la distribuzione i quali, conseguentemente, spettano all'usufruttuario.

Vi è poi da osservare che, oltre agli utili di esercizio, al titolare di azioni potrebbero essere distri-

buite, anche nel corso della vita delle società, somme prelevate dalle riserve di patrimonio. Per comprendere a chi tra l'usufruttuario e il socio spettino tale somme occorre determinare quale sia la loro natura. Sotto questo profilo, non ha rilevanza la distinzione tra riserve *di capitale* e riserve *di utili*. Le riserve, infatti, una volta costituite, a differenza degli utili, concorrono a formare il patrimonio netto della società, dunque, in ultima analisi, il suo *capitale* effettivo in senso economico e giuridico: la decisione dei soci di non distribuire gli utili non

determina il semplice loro accantonamento in attesa di una futura distribuzione, ma produce un vero e proprio *conferimento* a patrimonio, assimilabile ad un versamento in conto capitale.

Gli utili non distribuiti diventano dunque *capitale* dal punto di vista civilistico. Conseguentemente, qualora venisse deliberata la distribuzione di somme prelevate da una riserva distribuibile, sia essa di capitale o di utili, all'usufruttuario spetterà unicamente il diritto di vedere estendere su di esse il suo usufrutto, in base all'articolo 1000 del Codice civile, e non certo quello di percepirle come se fossero un frutto civile.